

Art. 1.
(Stati di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Per l'esercizio finanziario 2021, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altra entrata per euro 6.728.084.263,35 e di cassa per euro 9.976.676.441,35 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.728.084.263,35 e pagamenti per euro 9.976.676.441,35 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2022, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.867.395.945,79 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.867.395.945,79 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2023, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.818.837.685,92 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.818.837.685,92 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento alle casse regionali dei proventi derivanti dalla contrazione di mutui ed altre forme di indebitamento per gli importi e gli esercizi individuati dall'articolo 3. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2021, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Art. 2.
(Allegati al bilancio di previsione)

1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento 2020, 2016, 2015, 2014, 2009)

1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2021 nell'importo di euro 47.358.202,80 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 32.353.856,58 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

c) degli investimenti dell'esercizio 2023 nell'importo di euro 14.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;

d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 62.317.522,82 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;

e) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2016 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 1, comma 688 bis, della l. 208/2015, nell'importo di euro 28.629.848,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;

f) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2015 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 5.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;

g) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2014 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 7.867.776,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;

h) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2009 di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 10.814.911,89 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 3 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2021-2023, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2023 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci

relativi.

Art. 4.
(Autorizzazione alla ristrutturazione del debito regionale)

1. Al fine di attuare una gestione virtuosa dell'indebitamento regionale in essere, perseguendo la diminuzione degli oneri complessivi, la Giunta regionale è autorizzata, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) e dall'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a ristrutturare il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione, estinzione anticipata, riacquisto e surroga, anche mediante l'assunzione di nuovi mutui per l'importo massimo di euro 150.000.000,00.

2. La ristrutturazione del debito, fermo restando quanto disposto dall'articolo 62, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è comunque effettuata nel rispetto delle disposizioni autorizzative delle singole posizioni debitorie, perseguendo il principio del contenimento del costo del debito da valutarsi sia in termini di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente, ai sensi dell'articolo 41 della l. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sia dal punto di vista del non aumento del debito pubblico così come definito ai sensi del regolamento (CE) 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Le rate di ammortamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2021-2023, in corrispondenza della Missione 50, Programma 001 per le quote interessi e della Missione 50, Programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2023 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Art.5.
(Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato presunto alla chiusura dell'esercizio 2020)

1. La quota del saldo finanziario presunto vincolato alla chiusura dell'esercizio 2020 applicato con la presente legge risulta pari a euro 10.000.000,00 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alla Missione 20 – Programma 3.

Art. 6.
(Fondi di riserva)

1. Ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" – Programma 1 "Fondo di riserva" sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2021 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2022 e 2023, rispettivamente pari a euro 10.575.628,50, euro 12.664.221,10 ed euro 13.132.592,40;

b) fondo di riserva per le spese imprevedute, con uno stanziamento complessivo in termini di

competenza e di cassa, per l'anno 2021 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2022 e 2023, pari ad euro 4.000.000,00;

c) fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento complessivo in termini di cassa, per l'anno 2021, pari ad euro 180.378.835,70.

Art. 7.
(Fondi speciali)

1. Il fondo speciale per le spese correnti, di cui all'articolo 49 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti") è determinato in termini di competenza, per l'anno 2021 in euro 100.000,00."

Art. 8.
(Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. I fondi iscritti alla Missione 1 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione" Programma 01 "Organi Istituzionali" sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Il bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2021 pareggia in termini di competenza in **6.728,1** milioni di euro e in termini di cassa in **9.976,7** milioni di euro.

I residui attivi presunti al 31/12/2020 sono iscritti in **3.216** milioni di euro, i residui passivi presunti alla stessa data ammontano a **3.343,5** milioni di euro.

Il bilancio di previsione per l'anno 2021 presenta nello stato di previsione dell'entrata:

- I. L'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione per **134,2** milioni di euro, di cui **124,7** milioni di euro a copertura del Fondo anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013;
- II. il fondo pluriennale vincolato per **29,1** milioni di euro;
- III. i fondi provenienti dallo Stato e dalla U.E. con vincolo di destinazione, nell'ammontare complessivo di **4.507,5** milioni di euro;
- IV. le entrate senza vincolo di destinazione per **700,1** milioni di euro;
- V. le partite di giro per **1.357,2** milioni di euro.

Il bilancio finanziario 2021-2023, è stato redatto ed approvato secondo i principi introdotti dal decreto legislativo n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42*" così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, dalla legge 190/2014 e da numerosi decreti correttivi, nel rispetto dell'obbligo previsto dal Principio Contabile Applicato Concernente la Programmazione di Bilancio che prevede l'approvazione da parte della Giunta entro 30 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato.

Come noto tale normativa modifica l'intero impianto contabile regionale sotto una molteplicità di aspetti che coinvolgono la gestione dell'entrata e della spesa e tutta l'attività programmatica dell'Ente. Le novità enunciate si aggiungono alle forti criticità e tensioni sulla finanza regionale, conseguenti alle manovre statali di contenimento delle spese che si succedono ormai da diversi anni (D.L. n.78/2010, D.L. n.95/2012, D.L. n.101/2013, D.L. n.66/2014, L. n.190/2014, L. n.125/2015, L. n.160/2016, L. 232/2016, D.L. 50/2017, L. 205/2017, L. 145/2018, L. 160/2019) e che vogliono contribuire al mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti a livello comunitario. L'emergenza sanitaria in atto ha inevitabilmente accentuato le suddette criticità.

Le previsioni di bilancio sono state quindi formulate avendo ben presente questo quadro, di novità normativa da un lato e di forte criticità finanziaria dall'altro, secondo alcuni criteri guida:

- garanzia di finanziamento alle spese di natura obbligatoria (personale, interessi, imposte e tasse, spese di funzionamento, contratti e convenzioni in essere),
- rispetto della coerenza con il principio di competenza finanziaria potenziata ai sensi della

riforma contabile per cui gli stanziamenti di bilancio rispondono al criterio della scadenza dell'obbligazione e quindi della sua esigibilità;

- riduzione della pressione fiscale per i soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria;
- rilancio degli investimenti pubblici finanziati sia con risorse statali sia con risorse regionali;
- conferma delle poste di bilancio relative ai settori del trasporto, delle politiche sociali, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

E' applicata una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31/12/2020, pari ad euro 10 milioni, derivante dalla sostituzione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 109 comma 1 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, nonché l'importo di euro 3,5 milioni quale ripiano annuale del disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013.

Gli esercizi 2022-2023 espongono gli stanziamenti di entrata e di spesa aventi carattere ricorrente la cui quantificazione è coerente e congrua rispetto alle valutazioni quantitative e alle indicazioni programmatiche contenute nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023.

Lo stato di previsione dell'entrata presenta la seguente composizione con riferimento agli aggregati di bilancio:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE DEL BILANCIO REGIONALE 2021

(migliaia di euro)

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	134.171
Fondo pluriennale vincolato	29.097
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.513.016
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	619.054
TITOLO 3 – Entrate extra tributarie	312.765
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	204.628
TITOLO 5 – Riduzione di attività finanziarie	245.075
TITOLO 6 – Accensione prestiti	313.050
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
TITOLO 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	1.357.228
Totale stato di previsione dell'Entrata	6.728.084

Lo stato di previsione della spesa presenta la seguente composizione con riferimento agli aggregati di bilancio:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DEL BILANCIO REGIONALE 2021

(migliaia di euro)

Disavanzo di amministrazione	3.537
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	114.630
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	398.387
Missione 2 – Giustizia	0
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza	287
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio	32.296
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	4.401
Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.515
Missione 7 - Turismo	5.784
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	22.654
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	31.265
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	304.938
Missione 11 – Soccorso civile	20.287
Missione 12 – Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia	101.539
Missione 13 – Tutela della salute	3.559.145
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	91.489
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	89.074
Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	23.504
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.819
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	19.273
Missione 19 – Relazioni internazionali	11.232
Missione 20 – Fondi e accantonamenti	236.367
Missione 50 – Debito pubblico	292.433

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	0
Missione 99 – Servizi per conto terzi	1.357.228
Totale stato di previsione della Spesa	6.728.084

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 118/2011, titolo II, il bilancio di previsione 2021 è articolato in capitoli tali da garantire nella sezione delle spese separata evidenza delle seguenti grandezze:

- a) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- b) Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
- c) Spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l'edilizia sanitaria;
- d) Spese ulteriori in materia sanitaria.

Spesa	Valori in migliaia di euro
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back <i>(di cui : - euro 206.412 mobilità passiva - euro 40.000 pay back)</i>	3.424.025
Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso	62.000
Spesa per investimenti in ambito sanitario	69.050
<i>- di cui investimenti per l'edilizia sanitaria art. 20 L. 67/1988</i>	24.890
Spese ulteriori in materia sanitaria	2.270
TOTALE	3.557.345

Il presente disegno di legge è corredato degli allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Liguria per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) con riserva di recepire le eventuali prescrizioni del Collegio in ordine al medesimo.